

Regolamento interno del Comitato di Monitoraggio:

Articolo 1 - Oggetto del regolamento:

Il presente Regolamento ha per oggetto la definizione delle regole di funzionamento del Comitato di Monitoraggio della Provincia Autonoma di Bolzano, istituito ai sensi dell'art. 124 par. 5 del Reg. 2021/2115.

Articolo 2 – Composizione del Comitato:

La composizione del Comitato è definita nello specifico paragrafo del Complemento di Sviluppo Rurale del PSP 2023-2027 della Provincia Autonoma di Bolzano. Nella definizione dei membri del Comitato si prendono in considerazione i partner che hanno partecipato durante la fase del partenariato locale dedicata alla preparazione del programma nazionale e si mira a promuovere la parità tra uomini e donne e la non discriminazione. La composizione del comitato garantisce la rappresentanza equilibrata delle autorità pubbliche competenti, degli organi intermedi e dei rappresentanti dei partner di cui all'art.106, par. 3 del Reg. (UE) 2021/2115.

I rappresentanti della Commissione prendono parte ai lavori del comitato di monitoraggio in veste consultiva.

Articolo 3 – Funzioni del Comitato:

Il Comitato di Monitoraggio provinciale è incaricato di monitorare l'attuazione degli elementi provinciali e fornire al Comitato di monitoraggio nazionale informazioni al riguardo.

Il Comitato esamina in particolare:

- i progressi compiuti nell'attuazione degli interventi del piano strategico della PAC (PSP) attivati a livello provinciale e nel conseguimento dei target intermedi e finali;
- le problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione degli interventi del PSP attivati a livello provinciale e le azioni adottate per farvi fronte, compresi i progressi verso la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali;
- i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni nonché l'eventuale seguito dato ai risultati, per gli elementi del Piano di Valutazione attinenti ad interventi provinciali e la cui attuazione è attribuita all'Autorità di Gestione Regionale (AdGR);
- le informazioni pertinenti relative all'efficacia dell'attuazione del PSP fornite dalla rete nazionale della PAC, per gli interventi attivati a livello provinciale;
- l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità, per gli elementi del Piano di Comunicazione del PSP attinenti ad interventi provinciali e la cui attuazione è attribuita all'AdGR);
- il rafforzamento delle capacità amministrative per le autorità pubbliche e gli agricoltori e gli altri beneficiari, per gli interventi di pertinenza provinciale.

Il comitato di monitoraggio provinciale fornisce il proprio parere su:

- la metodologia e i criteri di selezione usati per la selezione delle operazioni;
- eventuali proposte dell'Autorità di Gestione provinciale per la modifica del Piano strategico della PAC, sia con riguardo agli elementi generali dello stesso, sia riguardo gli elementi regionali.

Articolo 4 - Modalità di funzionamento:

- Il Presidente convoca il Comitato e lo presiede. Formula l'ordine del giorno, dirige le discussioni, imposta le questioni e concede la parola ai componenti del Comitato.
- Il Presidente notifica inoltre alla Commissione, in caso di necessità, alle autorità nazionali, le proposte e le decisioni del Comitato, onde consentire l'adozione dei provvedimenti necessari per l'applicazione delle suddette decisioni.
- Il Comitato si riunisce una volta all'anno, o più volte, qualora particolari esigenze lo richiedano.
- Le riunioni hanno luogo di norma presso la sede della Provincia Autonoma di Bolzano e sono indette dal Presidente, su iniziativa propria o di almeno cinque membri permanenti del Comitato, anche su richiesta della Commissione delle Comunità europee o dello Stato.



- Il Comitato viene convocato almeno due settimane prima della data fissata, mediante lettera contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. La documentazione potrà essere trasmessa anche per via informatica.
- Al Comitato possono essere invitati anche membri non permanenti, qualora particolari esigenze ne richiedessero la presenza.
- Il Presidente può, in casi eccezionali, disporre convocazioni urgenti del Comitato per via informatica o mediante altro mezzo di comunicazione scritta, purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione.
- Nell'indire la riunione, il Presidente ne specifica il motivo e stende l'ordine del giorno, che va distribuito unitamente alla relativa documentazione almeno due settimane prima della riunione.
- L'ordine del giorno viene trattato seguendo la successione prevista nella lettera di convocazione. Il Presidente, anche su richiesta di un solo membro, può proporre l'anticipazione o la posticipazione di un punto iscritto all'ordine del giorno, previo assenso di tutti i presenti.
- Ogni componente può chiedere al Presidente, almeno una settimana prima del giorno di convocazione, l'inserimento di ulteriori punti nell'ordine del giorno. Il nuovo ordine del giorno viene comunicato ai componenti del Comitato almeno un giorno prima della data della riunione.
- Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
- Le decisioni sono adottate con il consenso dei presenti.
- I membri comunicano al Presidente, prima dell'espressione del consenso, eventuali conflitti d'interesse e non partecipano alla votazione.
- Su iniziativa del Presidente, o su richiesta di un altro membro del Comitato e con l'accordo del Presidente, una proposta può essere presentata al Comitato per l'adozione mediante procedura scritta.
- Tale proposta si intende adottata se nessun membro del Comitato avrà formulato obiezioni entro le due settimane successive alla data di ricevimento della medesima.
- L'Autorità di Gestione provinciale non prevede rimborsi spese per i membri del Comitato per la loro partecipazione alle sedute dello stesso.

Articolo 5 – Segreteria:

La segreteria del Comitato è assicurata dalla Ripartizione Agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano, via Brennero n. 6. La segreteria prepara l'insieme dei documenti necessari ai lavori del Comitato.

Il Segretario del Comitato provvede alla stesura del verbale delle riunioni. Il verbale indica la sede, la data, l'ora della riunione, l'elenco dei presenti e l'ordine dei lavori. Riporta le decisioni assunte, le raccomandazioni, le osservazioni, le opinioni e le proposte di tutti i componenti del Comitato ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed inviato in copia a ciascuno dei componenti entro un mese dalla chiusura dei lavori. Il verbale si intende approvato qualora entro una settimana dal ricevimento non vengano formulate osservazioni da parte dei membri presenti alla seduta cui il verbale si riferisce.

Articolo 6 – Trasparenza:

Il Comitato di Monitoraggio informa esaurientemente sui propri lavori. A tal fine la documentazione sottoposta al Comitato ed il verbale delle riunioni, una volta approvati, vengono resi pubblici sulla pagina web della Ripartizione Agricoltura.

Articolo 7 - Modifiche del regolamento:

Il presente Regolamento può essere modificato, in caso di necessità, con decisioni del Comitato.

		
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale	Autonome Provinz Bozen – Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige	Republik Italien Repubblica Italiana
Verordnung (EU) Nr. 2021/2115		Regolamento (UE) n. 2021/2115